



Regione Piemonte - Azienda Sanitaria Locale CN2 "Alba - Bra"

O G G E T T O :

APPROVAZIONE AVVISO RIVOLTO ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ED ALLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE PER LA COSTITUZIONE DI UN ALBO DI SOGGETTI ACCREDITATI PER SERVIZI DI SOSTEGNO, ORIENTAMENTO ED ACCOMPAGNAMENTO IN AMBITO OSPEDALIERO ED EXTRAOSPEDALIERO. PERIODO DAL 01/01/2022 – 31/12/2023.

I L D I R E T T O R E G E N E R A L E

nominato con Deliberazione della Giunta Regionale 28 maggio 2021, n. 20-3302

Premesso che:

- l'art. 118 della Costituzione italiana introduce nel nostro ordinamento il principio di sussidiarietà verticale e orizzontale; nella sua versione "orizzontale", esso descrive un nuovo modello del rapporto tra Stato e comunità civile in direzione di una valorizzazione dell'autonoma iniziativa dei cittadini, sia come singoli sia come associati, nell'esercizio delle attività di interesse generale;
- la sussidiarietà orizzontale diviene al contempo sia espressione della libertà di curare interessi pubblici sia un elemento di solidarietà sociale e dunque indirettamente fattore di coesione tra le diverse componenti della società;
- la Legge quadro sui servizi sociali 328/2000 e la legge regionale n. 1/2004 ribadiscono e sanciscono tale principio;

Visto l'art. 14, comma 7 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 502, che così reca:

7. E' favorita la presenza e l'attività, all'interno delle strutture sanitarie, degli organismi di volontariato e di tutela dei diritti. A tal fine le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere stipulano con tali organismi, senza oneri a carico del Fondo sanitario regionale, accordi o protocolli che stabiliscano gli ambiti e le modalità della collaborazione, fermo restando il diritto alla riservatezza comunque garantito al cittadino e la non interferenza nelle scelte professionali degli operatori sanitari; le aziende e gli organismi di volontariato e di tutela dei diritti concordano programmi comuni per favorire l'adeguamento delle strutture e delle prestazioni sanitarie alle esigenze dei cittadini. I rapporti tra aziende ed organismi di volontariato che esplicano funzioni di servizio o di assistenza gratuita all'interno delle strutture sono regolati sulla base di quanto previsto dalla legge n. 266/91 e dalle leggi regionali attuative

Visto il Piano Socio Sanitario Regionale 2012 -2015, che al punto 2.6 (rubricato: *Le opportunità del welfare e il terzo settore*) così tra l'altro reca:

Persona, famiglia e comunità devono essere i punti di riferimento di un nuovo sistema di welfare solidale, soggetti attivi nella cura e nella tutela della salute, prima ancora che destinatari di prestazioni. ...omissis....

Il sistema di welfare pubblico deve offrire aiuto e sostegno attraverso risposte plurali, contribuendo a costruire associazioni ed altre forme di risposta ai bisogni organizzate, attraverso il terzo settore, che esprime nel modello sociale italiano e regionale un ruolo del tutto particolare nel produrre relazioni e tessere i fili della solidarietà sociale.

Occorre attuare pienamente il "principio di sussidiarietà", costituzionalmente garantito dall'art. 118 della Carta Costituzionale della Repubblica Italiana.

...omissis.... Il nuovo sistema dei servizi sanitari e sociosanitari deve trovare ...omissis.... nelle organizzazioni di volontariato, di cui è ricca la Regione, un nuovo soggetto promotore di iniziative ed erogatore di prestazioni, per garantire lo sviluppo e la crescita delle attività nell'area della cronicità, ove bisogno di salute e bisogno di senso e relazione umana si integrano nella prestazione, superando il semplice paradigma professionale...omissis...

Vista la Legge regionale n. 38 del 29 agosto 1994, "Valorizzazione e promozione del volontariato";

Vista la Legge regionale n. 7 del 07 febbraio 2006, "Disciplina delle associazioni di promozione sociale";

Vista la Delibera ANAC 20 gennaio 2016, n. 32, "Determinazione delle linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali";

Visto il D.lg.vo 3 luglio 2017 n. 117, "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106" ed in particolare gli articoli 55 e 56;

Atteso che l'ASL CN2:

- intende mantenere ed ampliare servizi/iniziative a favore dell'utenza avvalendosi dell'apporto di associazioni di volontariato e/o di quelle di promozione sociale, nella logica prevista ed auspicata dalle Leggi sopra citate;
- intende stipulare per le finalità di cui in oggetto anche per gli anni 2022/2023 convenzioni con le associazioni di volontariato e/o di promozione sociale, accreditate, ai sensi dell'art. 55, comma 4 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, presso l'ASL CN2 in seguito al presente avviso;

Vista la bozza di convenzione allegata che disciplina nel dettaglio le modalità di svolgimento delle attività, le modalità di rendicontazione e pagamento dei rimborsi riferiti esclusivamente alla polizza assicurativa stipulata a favore dei volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, salvo progetti specifici che dovranno essere oggetto di espressa approvazione e rendicontazione;

Su conforme proposta della Dott.ssa Alessandra D'ALFONSO, Direttore Sanitario d'Azienda, che attesta la legittimità nonché la regolarità formale e sostanziale di quanto innanzi indicato;

Acquisito il parere favorevole, per quanto di competenza, del Direttore Amministrativo (ex art. 3, comma 1-quinquies, D.Lg.vo 30.12.92, n. 502 e s.m.i.);

DELIBERA

- di approvare, per i motivi indicati in premessa, l'**allegato** avviso e la domanda di partecipazione, ad esso allegata, rivolto alle associazioni di volontariato ed alle associazioni di promozione sociale (iscritte da almeno sei mesi nei pertinenti registri regionali) per la costituzione di un albo di soggetti accreditati per servizi di sostegno, orientamento ed accompagnamento in ambito ospedaliero ed extraospedaliero;
- di approvare la bozza di convenzione **allegata** che disciplina nel dettaglio le modalità di svolgimento delle attività, le modalità di rendicontazione e pagamento dei rimborsi riferiti esclusivamente alla polizza assicurativa stipulata a favore dei volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, salvo progetti specifici che dovranno essere oggetto di espressa approvazione con Deliberazione del Direttore Generale e rendicontazione, secondo la procedura di cui all'art. 7, comma 4 della bozza di convenzione allegata;
- di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri; gli oneri che deriveranno dalla stipula delle convenzioni – quantificabili solo in tale momento – verranno contabilmente imputati sul budget AFG al conto 3.10.1014 "Altri servizi generali" dei bilanci 2022/2023;
- di dare atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Giuliana CHIESA, Dirigente F.F. della S.S. Affari Generali e Coordinamento Funzioni Amministrative di Staff;
- di dichiarare la presente determinazione, vista l'urgenza di pubblicare il bando per dare corso alla procedura di selezione e addivenire alla stipula delle convenzioni in data antecedente al 31/12/2019, immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 3, comma 2 della Legge Regionale 30 giugno 1992, n. 31 e s.m.i..

Letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE GENERALE
Massimo VEGLIO

Sottoscrizione per conferma del parere richiamato nel contesto della determinazione:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Claudio MONTI

Sottoscrizione per proposta

IL DIRETTORE SANITARIO
Alessandra D'ALFONSO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge

Archivio: I.1.12.02|2021|6

Allegati:

- Bando
- Bozza di convenzione

Avverso i provvedimenti dell'ASL l'interessato può proporre:

RICORSO AL T.A.R.

Tale ricorso è finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi legittimi.

Tale ricorso deve essere presentato

- nel termine perentorio di 30 gg. nel caso di appalti, con decorrenza dalla data della pubblicazione del provvedimento sul sito ASL CN2 (ex art. 204 del D.lg.vo 50/2016)
- nel termine perentorio di 60 gg. in tutti gli altri casi, con decorrenza dalla data in cui l'interessato ha ricevuto la notifica del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza

RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Tale ricorso, alternativo al ricorso avanti al T.A.R., è anch'esso finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi legittimi.

Esso non è ammesso per i provvedimenti di affidamento di appalti.

Tale ricorso deve essere presentato nel termine di 120 gg. decorrenti dalla data in cui l'interessato ha ricevuto la notifica del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza.

RICORSO AL GIUDICE ORDINARIO

Tale ricorso è finalizzato alla tutela di un diritto soggettivo.

Tale ricorso deve essere presentato nel termine di prescrizione dell'azione previsto dal Codice Civile.